



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Venezia 21 luglio 2009

Massimo Mellacina
(Consigliere Delegato Area Tariffe)

**Le novità della tariffa
ed il parere di
liquidazione parcelle**



Fonti normative del parere di liquidazione

- Art. 12, D.Lgs. 139/2005, comma 1, lett. i),
Il Consiglio dell'Ordine formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della PA
- art. 2233 cod. civ.
il parere reso dal Consiglio dell'Ordine fornisce al giudice gli elementi necessari per determinare il compenso spettante al professionista, in assenza di accordi fra le parti e di tariffe professionali.
- art. 636 cod. proc. civ.
il parere di liquidazione deve accompagnare la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo per la riscossione di un credito professionale.



Art. 2233 cod. Civ.

Modalità di determinazione del compenso

Art. 2233, comma 1, c.c. (principio gerarchico)

1. Accordo fra le parti
2. Tariffe professionali
3. Usi
4. Giudice (sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante dell'Ordine)



Diritto al compenso

- Iscrizione all'albo
(art. 2231 c.c. – la Cass. ha talvolta precisato che l'iscrizione in albo ed il conseguente diritto ad esigere il compenso è richiesta solo per le attività riservate, altre volte la stessa Corte ha previsto che l'art. 2231 si applichi anche per le attività tipiche indicate nell'ordinamento professionale)
- Conferimento dell'incarico
(presupposto essenziale per l'esistenza del rapporto professionale. Sarebbe opportuno che l'incarico fosse conferito per iscritto)
- Esecuzione della prestazione
(obbligazione di mezzi e non di risultato)



Prescrizione del diritto al compenso

- prescrizione presuntiva triennale (art. 2956, n. 2, c.c.) decorrenza dal
 - a) compimento della prestazione,
 - b) per le opere non terminate, dall'ultima prestazione.
- prescrizione decennale (art. 2959 c.c.), quando il cliente che oppone la prescrizione triennale ammetta di essersi avvalso dell'opera del professionista e sostenga di non aver provveduto al pagamento del compenso.



Azioni processuali per il recupero delle competenze

1. procedimento ordinario di cognizione (Libro II c.p.c.):
 - il professionista formula domanda giudiziale di pagamento del compenso seguendo il rito ordinario, notificando un atto di citazione;
 - il professionista non è tenuto ad esibire e produrre il parere di congruità dell'Ordine
2. procedimento d'ingiunzione (artt.633, co.1, n.3 e 636 c.p.c):
 - il professionista può richiedere il decreto ingiuntivo per gli onorari, indennità ed i rimborsi spettanti sulla base della sola parcella,
 - la richiesta del professionista deve essere corredata dal parere dell'Ordine.



Natura del parere di liquidazione

- atto oggettivamente e soggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi
- emesso nell'esercizio di un potere riconosciuto in via esclusiva dalla legge come espressione di potestà amministrativa per finalità di pubblico interesse
- consiste in una valutazione tecnica da parte di un'autorità istituzionalmente competente a tale adempimento
- impugnabile avanti al giudice amministrativo.



Natura del parere di liquidazione

- adozione nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo (L.241/1990)
- obbligo per l'Ordine di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso
- il parere deve essere rilasciato nei termini previsti in un apposito regolamento dell'Ordine.
- In caso di mancata adozione del regolamento, il parere deve essere rilasciato entro 90 giorni (art. 2, L. 241/90)
- se non si rispettano i termini si ha un'ipotesi di silenzio-inadempimento ed il professionista può rivolgersi al giudice amministrativo per ottenere una sentenza che accerti l'obbligo dell'Ordine ad adottare il provvedimento.



Le valutazioni dell'Ordine

Questioni:

1.il Consiglio dell'Ordine é chiamato ad esprimere un “parere di congruità” sul “quantum” richiesto dal professionista in relazione alla prestazione resa, ovvero si deve limitare ad un mero accertamento tecnico della rispondenza delle voci riportate in parcella con le disposizioni tariffarie ed esprimere, dunque, un “parere di conformità”

2.il Consiglio dell'Ordine deve richiedere al professionista copia integrale del fascicolo per esaminare concretamente il lavoro svolto, ovvero è sufficiente la predisposizione e la presentazione di una relazione dettagliata dell'attività svolta dal professionista



Le valutazioni dell'Ordine

Questione 1

orientamento maggioritario della Cassazione e della dottrina: il parere di liquidazione

- “attesta la verifica della rispondenza alla tariffa professionale delle voci esposte nella parcella
- comprova la veridicità ed esattezza della parcella

Il parere consiste nel formale controllo della corrispondenza tra le voci indicate nella parcella e nella tariffa di categoria, mentre il sindacato sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sul corretto adempimento delle stesse e sul valore della controversia compete all'autorità giudiziaria chiamata a dirimere le eventuali controversie (Cass. Civ. 18 febbraio 1967, n. 401; Cass. Civ. 19 maggio 1965, n. 976; Cass. Civ. 20 gennaio 1982, n. 384; Cass. Civ. 30 gennaio 1997, n. 932; Cass. Civ. 4 aprile 2003, n. 5321).



Le valutazioni dell'Ordine

Questione 2

- la Cassazione ha chiarito che nessuna analisi deve essere effettuata dal Consiglio dell'Ordine sull'effettivo svolgimento della prestazione e sulla diligenza professionale impiegata, trattandosi di accertamenti riservati esclusivamente alla competenza del giudice nell'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso. (Corte di Cassazione, che con sentenza del 20 gennaio 1982 n. 384)
- Il Consiglio dell'Ordine non è tenuto nè può svolgere indagini sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dalle parti nei singoli casi, e sull'esatto adempimento delle stesse, su cui conosce e decide il giudice, in caso di controversia



Documentazione necessaria

Il professionista deve fornire

- ✓ Relazione illustrativa dettagliata dell'attività svolta e delle prestazioni effettuate. Il professionista deve specificare esaurientemente
 - i criteri utilizzati per la determinazione dei compensi applicabili
 - i motivi che hanno richiesto l'applicazione delle maggiorazioni o riduzioni

- ✓ Eventuale copia dell'accordo sottoscritto dal cliente, se gli onorari siano stati preconcordati (altrimenti deve rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

- ✓ Copia della parcella su schema conforme



Considerazioni

- il parere di liquidazione delle parcelle è finalizzato all'accertamento tecnico della rispondenza delle voci riportate in parcella con la tariffa
- il Consiglio dell'Ordine deve accertare se il compenso per ciascuna attività professionale dichiarata dal professionista, è stato correttamente determinato applicando la tariffa professionale.
- Il professionista, nel formulare la richiesta di liquidazione della parcella, deve fornire al Consiglio dell'Ordine una descrizione dettagliata ed esauriente della prestazione svolta, delle circostanze in cui la stessa è stata resa, dell'importanza delle questioni trattate, nonché del risultato conseguito.



Considerazioni

- importanza di una relazione scritta, in quanto unico documento di cui può disporre il Consiglio dell'Ordine per valutare la corretta impostazione della parcella predisposta
- l'Ordine deve essere messo in grado di verificare la corrispondenza della medesima con gli articoli della tariffa professionale, la corretta collocazione degli onorari richiesti all'interno degli scaglioni previsti in funzione del valore della pratica e l'applicazione delle maggiorazioni tariffarie
- L'ordine può riliquidare la parcella in caso di errori materiali compiuti dal professionista



Prescrizione della richiesta di liquidazione della parcella

- Ipotesi 1 (TAR Veneto decisione 11 dicembre 1975, n. 728)

“il professionista ha un diritto perfetto ad ottenere il pagamento degli onorari per lo svolgimento dell’attività professionale e quindi fa valere un diritto soggettivo anche quando chiede il prescritto parere sulla liquidazione della parcella al proprio ordine professionale, dato che tale atto costituisce un necessario presupposto per il successivo conseguimento delle spettanze stesse”.

Prescrizione triennale/decennale (fino a quando è utilizzabile il parere dell’Ordine per la tutela del diritto al compenso)



Prescrizione della richiesta di liquidazione della parcella

- Ipotesi 2 (orientamento maggioritario giurisprudenza e dottrina)

il parere sulla parcella espresso dall' Ordine, non ha natura decisoria ma è una delle manifestazioni in cui si esplica la funzione consultiva attribuita agli enti professionali. Il parere ha carattere di vero e proprio atto amministrativo impugnabile autonomamente innanzi al giudice amministrativo. Il professionista che si ritenga leso dal parere espresso dal Consiglio dell'Ordine presenta una situazione di interesse legittimo, correlata ad un interesse pubblico protetto da norme di azione, e deve difendere la propria posizione davanti al giudice amministrativo .

Decadenza dal diritto (la legge non fissa nessun termine)



La tariffa dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

- art. 29, comma 1, lett. n) D.Lgs. 139/2005
tariffa proposta dal Consiglio Nazionale
adottata con decreto del Ministro della giustizia
aggiornamenti ogni 4 anni
- proposta di tariffa approvata dal CNDCEC il 20-21
febbraio 2008
- trasmessa al Ministero della Giustizia il 4 marzo 2008
- Conclusione dei lavori del tavolo tecnico con il Ministero
della Giustizia il 7 maggio 2009



Criteri seguiti nella formulazione della nuova tariffa

- non è stata operata alcuna differenziazione fra i compensi spettanti agli iscritti nella sezione A e B dell'albo. Sono stati disciplinati i compensi sulla base delle attività professionali
- disposizioni innovative per disciplinare gli onorari spettanti per le nuove attività previste dall'art. 1, D.Lgs. 139/2005, dalla riforma del diritto societario e dalla riforma del diritto fallimentare e per tenere conto dell'esperienza applicativa;
- parametri monetari determinati aggiornando gli onorari già presenti nelle tariffe dei dottori commercialisti e dei ragionieri secondo il coefficiente di adeguamento ISTAT per il periodo giugno 1991 – dicembre 2007 (+50%) ed indicando nuovi onorari, a solo titolo di proposta, per le nuove prestazioni contemplate nella tariffa;
- mantenuta l'indicazione dei onorari minimi di riferimento e non di onorari minimi inderogabili.



Novità introdotte

Remunerate con gli onorari di cui all'art. 53 T.P. le attività previste alle lettere g) ed m), co.3 dell'art. 1, D.Lgs. 139/2005

Quindi per:

✓ *gli studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato e la predisposizione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;*

✓ *l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di predisposizione dei business plan per l'accesso a finanziamenti;*

al professionista spetteranno onorari tra lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto di ciascuna delle prestazioni, tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende.



Novità introdotte

Remunerate con gli onorari di cui all'art. 54 T.P. le attività elencate alle lettere l), n), o) e p) co.3 dell'art. 1, D.Lgs. 139/05

Quindi per

- ✓ le ristrutturazioni degli assetti societari, aziendali, organizzativi o produttivi;*
- ✓ l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;*
- ✓ il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;*
- ✓ la redazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;*
- ✓ la predisposizione dei rendiconti degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti*

spetteranno onorari tra lo 0,50% ed il 2% del valore della pratica, con opportuno riguardo alla natura ed alla importanza dell'azienda, e ai criteri indicati all'articolo 3



Novità introdotte

Riformulazione della tabella 2, allegata all'art. 47 T.P per gli onorari spettanti per l'assistenza tributaria

- ✓ nuovi compensi per
domande di agevolazioni o benefici
certificazioni tributarie
trasmissioni telematiche di dichiarazioni



Novità introdotte

Riformulazione dell'art. 37

- ✓ Revisione dei criteri per cui spettano i compensi al collegio sindacale:
 - a) la carica ricoperta e per le attività di cui agli artt. 2403, c.1 e 2404 c.c.;
 - b) redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente e la relativa sottoscrizione (art. 2429 c.c.), oltre che per l'esame di qualsiasi situazione con il conseguente rilascio di valutazioni, pareri o relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società;
 - c) partecipazione alle riunioni degli organi societari.
- ✓ Compensi percentuali a scaglioni
- ✓ Compensi differenziati per controlli su bilanci straordinari e consolidati;
- ✓ Compensi differenziati per controlli contabili (determinati applicando l'art. 32 TP o art. 37, commi 2 e 3 TP)
- ✓ Compensi per componente del consiglio di sorveglianza
- ✓ esplicita previsione della cumulabilità degli onorari di cui l'art. 37 con le indennità dell'art. 19, per le assenze dallo studio per trasferte al di fuori del comune dove è ubicato lo studio



Novità introdotte

- ✓ Riformulazione dell'art. 31 per tenere conto delle novità introdotte dalla riforma del diritto fallimentare (specifico compenso per le relazioni e attestazioni previste dall'art. 67, comma 3, lett. d); dall'art. 182 bis; dall'art. 161, comma 3, L.F)
- ✓ Introduzione di un compenso forfetario a fronte delle spese generali di studio nella misura del 15% dell'importo degli onorari spettanti per le prestazioni svolte;
- ✓ può essere richiesto, concordemente dalle parti l'intervento del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h) D.Lgs. 139/2005 qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti con riferimento al valore della pratica (gli onorari saranno determinati dal Consiglio dell'Ordine secondo criteri e misure di equità, tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell'entità dell'impegno professionale)



La tariffa applicabile dal 1 gennaio 2008

nelle more dell'emanazione della nuova tariffa

gli iscritti nella Sezione A "Commercialisti" possono continuare ad applicare le disposizioni contenute nelle tariffe dei dottori commercialisti (DPR 10 ottobre 1994, n. 645) e dei ragionieri (DPR 6 marzo 1997, n. 100)

in considerazione del combinato disposto

dell'art. 78, comma 1, D.Lgs. 139/2005 e dell'articolo 1 del DPR 10 ottobre 1994, n. 645 e del DPR 6 marzo 1997, n. 100

